Statuto della Caritas Italiana

La Caritas Italiana è stata costituita con decreto n. 1727/71 del 2 luglio 1971 su delibera della VII Assemblea Generale, nella sessione del 14-11-1970.

La Presidenza della C.E.I., in data 6-7-1971, ha proceduto alla nomina di un Gruppo dirigente con il compito di avviare le attività della Caritas Italiana a norma dello Statuto provvisorio, approvato « ad experimentum » in data 2 luglio 1971.

Il 20 ottobre 1972, con biglietto del Card. Presidente, per mandato del Consiglio Permanente, e su presentazione del Consiglio Nazionale della Caritas, è stato nominato Presidente della medesima, Mons. Giovanni Nervo, della Diocesi di Padova, per il triennio 1972-1975.

Il 6 novembre 1975 la Presidenza della C.E.I. ha esaminato tre bozze di Statuto, presentate dal Presidente della Caritas Italiana, Mons. Giovanni Nervo, e ha deliberato di sottoporre all'esame del Consiglio Episcopale Permanente la bozza più rispondente alle attuali esigenze.

Il presente Statuto, che viene pubblicato per documentazione, è stato approvato dal Consiglio Permanente della C.E.I. nella sessione del 10-12 dicembre 1975 ed è stato reso pubblico, nella riunione del 5-7 aprile 1976, dalla Presidenza della C.E.I., la quale ha designato, in base al nuovo art. 4, Presidente della Caritas, Mons. Guglielmo Motolese, Arcivescovo di Taranto e Vicepresidente della C.E.I.

Art. 1

La Caritas Italiana è l'organismo istituito dalla Conferenza Episcopale Italiana per favorire l'attuazione del precetto evangelico dell'amore nella comunità ecclesiale italiana in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, con particolare attenzione alle persone e alle comunità in situazione di difficoltà.

Art. 2

In particolare la Caritas Italiana persegue questi scopi:

- a) promuovere l'animazione delle Chiese locali, delle comunità minori, specie parrocchiali e dei singoli cristiani al senso della carità verso le persone e le comunità in situazione di difficoltà e al dovere di tradurlo in attività caritative e assistenziali con carattere promozionale;
- b) promuovere il coordinamento delle iniziative caritative e assistenziali di ispirazione cristiana ai vari livelli (nazionale, regionale, diocesano);

- c) promuovere studi e ricerche sui bisogni scoperti e sui problemi assistenziali per individuare le cause, per preparare piani efficaci di intervento nel quadro della programmazione pastorale unitaria, per stimolare l'azione delle autorità civili e una adeguata legislazione;
- d) favorire la formazione del personale, sia professionale che volontario, che si dedica alle opere assistenziali e caritative;
- e) organizzare interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità;
- f) contribuire allo sviluppo integrale umano e sociale dei Paesi del terzo mondo con aiuti economici e con prestazioni di servizio, specialmente con formule continuative e con iniziative stabili.

Art. 3

Gli organi della Caritas Italiana sono:

- Il Presidente.
- La Presidenza.
- Il Consiglio Nazionale.
- Il Collegio dei Sindaci.

Art. 4

Il Presidente è uno dei Vice presidenti della C.E.I. da essa designato.

Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente la Caritas Italiana;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e della Presidenza;
 - c) può delegare le sue attribuzioni al Vicepresidente.

Art. 5

Il Vicepresidente viene nominato dai competenti organi della C.E.I. su una rosa di tre nomi presentata dal Consiglio Nazionale. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e dirige l'attività ordinaria della Caritas secondo gli indirizzi del Consiglio Nazionale e le deliberazioni della Presidenza.

Art. 6

La Presidenza è formata dal Presidente, dal Vicepresidente e dai tre membri eletti dal Consiglio Nazionale.

Essa:

- a) coadiuva il Presidente nell'assolvimento dei compiti previsti dal presente Statuto;
- b) redige i programmi di attività che sottopone annualmente all'approvazione del Consiglio Nazionale;
- c) redige il bilancio annuale, che sottopone all'approvazione del Consiglio Nazionale;
 - d) adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione;
- e) in casi di urgenza e di necessità adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale, i quali devono essere sottoposti al Consiglio nella prima riunione;
 - f) elegge fra i suoi membri l'Amministratore;
- g) nomina il Segretario, il quale partecipa senza voto alle riunioni della Presidenza, e designa eventualmente i consulenti da convocare per determinati problemi;
- h) delibera sull'assunzione del personale, sulla nomina dei consulenti e sull'ordinamento interno degli uffici in conformità agli orientamenti amministrativi della C.E.I.

La Presidenza si riunisce di regola una volta al mese.

Art. 7

Il Consiglio Nazionale si compone dei Delegati regionali, chierici, religiosi o laici, nominati dalle relative Conferenze episcopali regionali, su proposta dei Presidenti o Direttori delle Caritas diocesane della Regione, che presenteranno una rosa di tre nomi scelti fra gli stessi Presidenti o direttori delle Caritas diocesane.

Il Consiglio Nazionale:

- a) presenta alla C.E.I. una rosa di tre nomi per la nomina del Vicepresidente;
- b) elegge i tre membri della Presidenza, di cui uno fungerà da Amministratore;
 - c) approva i programmi di attività, predisposti dalla Presidenza;

- d) approva i bilanci annuali;
- e) delibera in ordine agli atti di straordinaria amministrazione.
- Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte all'anno.

Art. 8

Il Collegio dei Sindaci è nominato dalla C.E.I. E' composto di tre membri, il più anziano dei quali ha la funzione di Presidente.

Il Collegio dei Sindaci:

- a) è garante della gestione amministrativa dell'Ente;
- b) controlla le operazioni finanziarie;
- c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili:
- d) redige annualmente la sua relazione scritta che presenta al Consiglio Nazionale.

Art. 9

I Delegati regionali cooperano con le Conferenze episcopali regionali, con i Presidenti delle Caritas diocesane e con la Caritas Italiana all'attuazione delle finalità della Caritas nell'ambito delle Regioni, secondo le peculiari esigenze locali. Essi faranno capo alle Conferenze episcopali regionali nei modi che saranno determinati da ognuna di esse.

Art. 10

La Caritas Italiana nei confronti delle Caritas diocesane, che sono espressione originale delle Chiese particolari, compie un servizio di sostegno nella loro azione di promozione e cooordinamento, e di armonizzazione delle iniziative locali con gli indirizzi generali in una comune prospettiva dei problemi.

Art. 11

La Caritas Italiana sottopone annualmente alla Presidenza della C.E.I. il programma e il bilancio preventivo per l'approvazione vincolante; presenta pure la relazione dell'attività e il bilancio consuntivo.

La Caritas Italiana ha amministrazione distinta, ma controllata dalla C.E.I.

Le raccolte generali per calamità devono essere autorizzate volta per volta dalla C.E.I.; sulla destinazione delle offerte deve essere data particolareggiata relazione.

Art. 12

La Caritas Italiana mantiene rapporti di intesa e di collaborazione con gli organismi italiani che svolgono attività attinenti alle sue finalità, in modo particolare con quelli di ispirazione cattolica.

Art. 13

La Caritas Italiana partecipa all'attività della Consulta nazionale delle opere ecclesiali caritative e assistenziali, presieduta dal Vescovo Presidente della Caritas stessa.

Art. 14

La Caritas Italiana aderisce alla Caritas Internationalis.

Art. 15

La Caritas Italiana trae i mezzi economici per il raggiungimento dei fini statutari:

- a) da offerte raccolte nelle forme che risulteranno più opportune;
 - b) da raccolte straordinarie;
 - c) da eventuali donazioni e oblazioni di enti e persone.

Art. 16

Tutte le cariche hanno la durata di un triennio e possono essere riconfermate non oltre il secondo triennio.

Art. 17

La estinzione della Caritas Italiana potrà essere deliberata dalla C.E.I., la quale disporrà anche per la devoluzione del patrimonio ad altre attività assistenziali.